

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	102
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	109
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	106
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria. COM(2012)526 final.	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria. COM(2012)527 final (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 novembre 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che sono pervenuti sul testo del provvedimento i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, fatta eccezione per la V Commissione (Bilancio), che si esprimerà per l'Aula.

In particolare, hanno espresso parere favorevole la Commissione parlamentare per le questioni regionali, la II Commissione Giustizia, la VIII Commissione Ambiente, la XI Commissione Lavoro e la XIII Commissione Agricoltura. La VI Commissione Finanze e la X Commissione Attività produttive hanno espresso nulla osta.

Hanno invece formulato un parere favorevole con osservazioni la I Commissione Affari costituzionali e la III Commissione Affari esteri.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rileva in primo luogo, con soddisfazione, che nessuna Commissione si è espressa con condizioni. Si tratta di un risultato che ritiene sia anche frutto della comune consapevolezza che in questa fase è prioritaria, prima di ogni altra considerazione, l'entrata in vigore della legge e che vi è la volontà della XIV Commissione di atte-

nersi al testo definito dal Senato, senza modifiche che implicherebbero un ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento.

Quanto alle osservazioni formulate, si sofferma innanzitutto sul parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, che affronta aspetti in parte già valutati e condivisi dalla XIV Commissione. Si riferisce ad esempio all'osservazione dedicata all'articolo 30, comma 2, che definisce il contenuto della legge di delegazione europea. La I Commissione segnala al riguardo che la lettera *b*) prevede il conferimento di una delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia e che menziona espressamente soltanto i pareri motivati di cui all'articolo 258 del TFUE e le sentenze della Corte di giustizia « di condanna per inadempimento », senza alcun riferimento esplicito a fasi della procedura di infrazione successive al parere motivato, quali i ricorsi presentati dalla Commissione ai sensi del medesimo articolo 258, le sentenze che accertano l'inadempimento di uno Stato membro ma non contengono alcuna condanna (a differenza delle sentenze di cui all'articolo 260 del TFUE, che infliggono penalità allo stato membro), le messe in mora, i pareri motivati e i ricorsi di cui all'articolo 260 (promossi per inadempimento di una precedente sentenza). Si tratta di un rilievo in linea con quanto era stato segnalato in via informale ai colleghi del Senato, che hanno invece avuto altra opinione sul punto. L'osservazione della I Commissione è dunque fondata, a suo avviso; rileva tuttavia che la disposizione, come formulata, non esclude che il Governo possa andare oltre la previsione ivi contenuta.

Vi sono poi nel parere una serie di ulteriori osservazioni che invitano ad un migliore coordinamento delle disposizioni, con riferimento al personale delle regioni o delle province autonome di cui si potrà avvalere il Dipartimento per le politiche europee (articolo 8, comma 2), alla disci-

plina per la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria e con riferimento al *fiscal compact* (articolo 4, c. 4, lett. c), e c. 7, e articolo 5) e alle norme in materia di obblighi di segretezza o di regimi di immunità tutelati a livello costituzionale o discendenti da obblighi internazionali o europei (comma 7 dell'articolo 4).

Circa i rilievi formulati dalla Commissione Affari esteri, ricorda il confronto avuto nel corso della prima lettura del provvedimento, e sottolinea come non sembrino emergere questioni determinanti ai fini dell'approvazione senza modifiche del provvedimento. Ciò che traspare, in particolare con riferimento alla osservazione concernente le deliberazioni assunte dal CIAE, è una diversa filosofia di fondo; la XIV Commissione ritiene infatti che il coordinamento debba avere una sua unicità, che occorre rimettere al CIAE, e non possa essere conseguita attribuendo a più soggetti funzioni di coordinamento.

Segnala infine che ulteriori osservazioni erano state formulate anche da soggetti esterni al Parlamento, quale ad esempio, la delegazione italiana nel Comitato delle regioni, e che tutti i rilievi formulati – con specifica attenzione a quelli espressi dalla Commissione Affari costituzionali – potranno essere oggetto, d'intesa con il Governo, di successivi interventi di modifica, ove determinassero effettivamente difficoltà applicative.

Non ritiene pertanto di presentare alcuna proposta emendativa al testo del provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, esprime particolare soddisfazione per l'iter del provvedimento in XIV Commissione, senza la presentazione di alcun emendamento né la formulazione di condizioni da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Sandro GOZI (PD) condivide, personalmente e a nome del suo gruppo, l'analisi svolta dal relatore, sia con riferimento all'iter del provvedimento che riguardo alle osservazioni formulate. Ritiene, in parti-

colare, pertinente il rilievo della Commissione Affari costituzionali concernente il contenuto della legge di delegazione europea, di cui all'articolo 30, comma 2, questione che peraltro la XIV Commissione aveva già rilevato.

Reitera quindi l'invito, già avanzato in diverse occasioni, che la prossima legislatura possa costituire l'occasione per completare l'intervento legislativo attuale con una riforma del Regolamento della Camera, sottolineando come il settore dei rapporti con l'Unione europea rivesta carattere prioritario, anche tenuto conto della nuova disciplina in materia di procedure di infrazione, nonché alla luce del Trattato di Lisbona.

Con riferimento al parere espresso dalla Commissione Affari esteri ritiene opportuno ribadire la congruità della scelta operata dalla XIV Commissione con riferimento alle competenze del Ministro per gli Affari europei e la necessità di fare un ulteriore passo in avanti – che non si può che rinviare, anche in questo caso, alla prossima legislatura – impegnandosi nella riforma, oltre che delle procedure, anche delle strutture di coordinamento che fanno capo al Governo.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli Affari europei*, sottolinea innanzitutto come occorra avere la consapevolezza che l'approvazione definitiva del provvedimento consentirà al sistema Paese di compiere un vero salto di qualità. Rileva come l'Italia sia una nazione generalmente poco sistemica, e come invece le nuove disposizioni rendano più sistematici gli snodi del rapporto tra Paese e Unione europea. Non solo, infatti, si interviene modernizzando l'assetto legislativo nazionale, ma anche adeguandolo alle previsioni del Trattato di Lisbona e alle esigenze più recenti, da ultimo affrontate nella relazione intermedia del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy in cooperazione con i Presidenti della Commissione europea, dell'Eurogruppo e della Banca centrale europea. Uno dei temi centrali della relazione è proprio il rafforzamento della legittimità democratica dei processi

decisionali dell'Unione europea, che passa attraverso il rafforzamento del Parlamento europeo, ma anche attraverso il sempre maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali.

La riforma della legge n. 11 del 2005, anche grazie agli emendamenti da ultimo approvati, tiene conto proprio di questa necessità di coinvolgimento del Parlamento nazionale nel processo legislativo europeo.

Rileva peraltro come quasi tutte le patologie italiane – prima fra tutte l'elevatissimo numero di procedure di infrazione – discendono innanzitutto da un funzionamento non ottimale dell'apparato amministrativo nazionale nei suoi rapporti con quello europeo, ma anche dall'inadeguatezza della risposta legislativa, per il ritardo nell'approvazione delle norme, da parte del Parlamento, o nell'esercizio delle deleghe, da parte del Governo. L'Italia, poi, non utilizza adeguatamente le opportunità offerte dall'Unione europea, prima fra tutte quelle dei fondi strutturali. Si tratta di carenze che producono effetti svantaggiosi per il Paese e le sue componenti, a partire dal sistema imprenditoriale; ne deriva una immagine negativa dell'Italia quale membro distratto dell'Unione, sebbene occorra ricordare che siamo il terzo contributore netto al bilancio europeo. Il Paese può contare di più, ma occorre non avere così tante procedure di infrazione aperte e dimostrare di saper spendere le risorse assegnate. Anche sotto questo profilo auspica che il provvedimento in esame possa produrre effetti positivi.

La riforma in primo luogo – si riferisce agli articoli 3, 4 e 5 – rafforza e rende più compenetrati i rapporti tra Parlamento e Governo, con gli obblighi informativi che fanno capo all'Esecutivo, sinora adempiuti in via di prassi, che divengono un elemento codificato e vincolante. Nella stessa direzione interviene l'articolo 6, con un'attenzione specifica per gli atti dell'Unione europea che comportano obblighi di spesa, come ad esempio il *fiscal compact*. Attraverso il combinato disposto di queste disposizioni, il Parlamento, attraverso il Go-

verno, accede a una mole di informazioni assai più ampia che in passato; si determina in tal modo – richiama in proposito il dovere informativo del Governo qui codificato prima e dopo ciascun Consiglio europeo – un circuito politico virtuoso. Ugualmente positiva appare la norma di cui al comma 3 dell'articolo 3, inserita nel corso dell'esame presso il Senato, che prevede l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nei confronti delle Camere: si attiva in tal modo una fonte autonoma e diretta di informazione al Parlamento. Viene altresì confermato il meccanismo delle relazioni periodiche del Governo alle Camere e previsto il dovere informativo con riferimento alle procedure giurisdizionali, ciò che auspica possa consolidare la tendenza alla diminuzione del numero di procedure di infrazione.

Un secondo elemento di particolare importanza è costituito dallo sdoppiamento dell'attuale disegno di legge comunitaria in due distinti strumenti legislativi, la legge di delegazione europea e la legge europea, accanto alla ulteriore possibilità per il Governo, prevista dall'articolo 37, di adottare provvedimenti urgenti in caso di atti normativi dell'Unione europea, di sentenze della Corte di giustizia o dell'avvio di procedure di infrazione. Queste misure dovrebbero evitare, per il futuro, che la legge di delegazione europea e la legge europea possano assumere il carattere – come purtroppo è assai spesso avvenuto per la legge comunitaria – di provvedimenti *omnibus*.

Il terzo elemento saliente del provvedimento riguarda il contenzioso, con una modernizzazione radicale dei meccanismi di interfaccia con la Corte di giustizia dell'Unione europea. Si pone fine, con queste norme, alla situazione che vedeva lo Stato italiano così come anche le regioni, sempre difesi, dinnanzi alla Corte di giustizia, dall'Avvocatura dello Stato, benché il coordinamento dei meccanismi di difesa non fosse necessariamente rimesso all'Avvocatura medesima. Il comma 3 dell'articolo 42 prevede invece che agente del

Governo italiano sia nominato un avvocato dello Stato, con effetti certamente positivi sullo svolgimento del contenzioso.

Richiama infine le norme contenute nel provvedimento in materia di aiuti di Stato, nonché quelle relative al riordino dell'apparato amministrativo, che intervengono sulle funzioni del CIAE, del Comitato tecnico e dei nuclei di valutazione sugli atti dell'Unione europea.

Ritiene in conclusione che la riforma della legge n. 11 del 2005, che la XIV Commissione si appresta a licenziare, rappresenti un passo in avanti notevole per il Paese, che si confronta con una Europa nuova, scossa dalla crisi e nella quale i contrasti sono talvolta più accesi, ma che si sta nel contempo dimostrando più coesa rispetto al passato.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno richiamare anche la disposizione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), introdotta nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, in materia di *gold plating*, che giudica particolarmente importante.

Sandro GOZI (PD) precisa che la disposizione in materia di *gold plating*, testé richiamata dal relatore, è stata in primo luogo introdotta con un emendamento nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2012 approvato alla Camera, quindi inserita, al Senato, nel provvedimento in discussione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rivolge, in conclusione, un sentito e non formale ringraziamento al Governo per il ruolo svolto nel corso del complesso *iter* del provvedimento, garantendone l'impianto e lo spirito di fondo.

Mario PESCANTE, *presidente*, intende ricordare, a questo proposito, l'importante contributo offerto, nel corso della prima lettura del provvedimento alla Camera, dall'allora Sottosegretario agli Esteri, Vincenzo Scotti.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli Affari europei*, ricorda che l'onore-

vole Scotti è stato il primo Ministro del Governo italiano ad occuparsi di Unione europea, nel 1980, con l'incarico di Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, rinvia alle osservazioni svolte nel corso dell'illustrazione del provvedimento e formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA***Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.***La seduta comincia alle 15.****Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE.****COM(2012)209 final.**

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole

con condizioni e osservazione, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 3*).

Marco MAGGIONI (LNP) valuta il parere formulato dal relatore di tutto rispetto sotto il profilo tecnico. Dal punto di vista politico, tuttavia, si chiede se vi fosse effettivamente bisogno di un intervento della Commissione europea per modernizzare la disciplina degli aiuti di Stato. Ritiene infatti che gli articoli 107 e 108 del TFUE rechino una definizione già chiarissima che non ha necessità di essere rivista. La motivazione di tale intervento deve dunque essere ricondotta, a suo avviso, al fatto che vi sono oggi paesi dell'Unione europea che finanziano pesantemente il proprio sistema imprenditoriale derogando alla disciplina vigente. Cita il caso della Francia che ha destinato risorse che ammontano a più di cinque miliardi di euro al gruppo automobilistico PSA, che produce le vetture Peugeot e Citroen. Si tratta di un chiaro aiuto di Stato, assai più ingente dei 200 mila euro fissati quale tetto, in tre anni, per l'erogazione degli aiuti *de minimis*.

Richiama inoltre i dati contenuti nella tabella riportata nella documentazione predisposta dagli uffici, dalla quale si evince che gli aiuti totali concessi nel 2010 all'industria e ai servizi per motivi non connessi alla crisi sono pari a 14,7 miliardi di euro per la Germania, a 12,6 miliardi di euro per la Francia e a 3,3 miliardi di euro per l'Italia.

Ricorda peraltro che l'articolo 107 del TFUE, al comma 2, lettera *c*), prevede che, sino al 2014, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, e che diversi enti locali tedeschi hanno partecipazioni in multinazionali.

Si tratta di elementi che fanno ritenere che ciò che spinge la Commissione europea ad intervenire sulla disciplina degli aiuti di Stato è garantire alcune deroghe, che consentano ancora alla Francia e alla Germania di agire senza vincoli, con grave detrimento del mercato unico europeo.

Occorre pertanto, nel parere che la Commissione si accinge a votare, esprimere una posizione assai più ferma, nella consapevolezza che la disciplina in materia di aiuti di Stato non necessita affatto di essere modernizzata.

Mario ADINOLFI (PD) sottolinea l'evidente volontà, espressa dal relatore nel parere formulato, di introdurre – non solo tecnicamente ma anche politicamente – vincoli e garanzie maggiori nella disciplina degli aiuti di Stato, che ne razionalizzino l'impianto e l'applicazione. Ritiene sotto tale profilo la proposta di parere soddisfacente.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, ribadisce come il provvedimento in esame sia volto alla modernizzazione e semplificazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, necessità questa dimostrata, tra l'altro, dall'elevato contenzioso in materia a livello europeo. Ritiene peraltro che le condizioni formulate rispondano alle esigenze di rigore e tutela del mercato unico manifestate dall'onorevole Maggioni.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia l'astensione del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione formulata dal relatore.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria.

COM(2012)526 final.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria.

COM(2012)527 final.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2012.

Laura GARAVINI (PD), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta il 25 ottobre 2012, formula una proposta di parere favorevole, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 4*).

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

Sandro GOZI (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo del PD sul parere formulato, sottolineando come gli atti in esame affermino il principio della maggiore flessibilità in tema di cofinanziamento di Fondi nazionali e Fondi europei. Ritiene si tratti di un principio importante, che meriterebbe di essere esteso anche a quei casi in cui gli Stati si trovino in una situazione di crisi pur non essendo sottoposti ad un piano di assistenza finanziaria. In tal senso auspica che

l'Italia si possa impegnare, al fine di ottenere una più ampia flessibilità, in analogia con la necessità di applicare la *golden rule* sugli investimenti produttivi, scorporandoli dalla spesa corrente utilizzata per il calcolo del deficit.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta

di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**Riforma della legislazione in materia portuale
(C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »;

visti i contenuti dell'articolo 15 – laddove modifica l'articolo 14, comma 1-ter, della legge n. 84 del 1994 – che prevede la possibilità, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio e in presenza di specifici parametri operativi e gestionali definiti con regolamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di introdurre una tariffa di prontezza operativa per tale servizio;

rilevato che nel testo si prevede che il gettito complessivo di detta tariffa deve essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis;

ritenuto che andrebbe valutata la compatibilità della citata disposizione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto la disposizione pare volta ad assicurare l'equilibrio gestionale di un soggetto privato che, ancorché concessionario, non è incentivato a realizzare meccanismi di efficienza, ma al contrario potrebbe in alcuni casi ricevere una sovvenzione a copertura delle proprie inefficienze, correndo il rischio di utilizzare la

quota tariffaria legata al servizio di emergenza (prontezza operativa) per coprire tutti i costi del concessionario, anche se estranei al servizio di emergenza stesso;

considerato inoltre che tale disposizione vincola l'erogazione del servizio di emergenza a favore del concessionario del servizio ordinario e quindi esclude ogni altro soggetto da questo mercato, determinando l'automatico spostamento dell'aiuto dalla situazione di emergenza alla situazione ordinaria;

considerato infine che la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale del 20 dicembre 2011 (2012/C 8/02), indica, tra l'altro, che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico – fra i quali si può ritenere rientrino i servizi di rimorchio – « non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a correggere la disposizione di cui all'arti-

colo 15, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 1-*quater*, relativa all'introduzione della tariffa di prontezza operativa, nel senso di prevedere che la tariffa copra esclusivamente il costo sostenuto per il servizio reso effettivamente in prontezza operativa;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il servizio di rimorchio in prontezza operativa sia sempre attribuito nel rispetto delle regole essenziali sulla concorrenza e sulle concessioni di servizio pubblico.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 3905 Nastri e abb., recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale » recante norme volte a promuovere il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio sanitari ed educativi miranti al reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità;

rilevato che sulla materia in esame non si rilevano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

preso atto che l'UE accorda particolare rilevanza alla multifunzionalità dell'agricoltura definendola come « *il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare* » e ne ribadisce lo status di soggetto privilegiato per le politiche di welfare degli Stati membri;

considerato che la Commissione europea sostiene ormai da tempo, nell'ambito della Rete Europea per lo Sviluppo Rurale, iniziative tematiche congiunte realizzate dagli Stati membri con l'obiettivo di migliorare l'attuazione dei Programmi di

sviluppo rurale e fornire impulsi allo sviluppo della programmazione a livello nazionale ed europeo;

rilevato che il carattere multifunzionale dell'agricoltura deve innanzitutto essere inteso con riferimento alle sue funzioni proprie: produzione di alimenti e fibre, salvaguardia dell'ambiente, sostegno all'occupazione, mantenimento di attività economiche nelle aree a basso reddito e sviluppo rurale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le pratiche agri-sociali – pur contribuendo a rispondere alle aspettative della società nell'ambito di politiche di sviluppo rurale che includono la promozione dell'inclusione sociale – debbono essere in ogni caso ricondotte agli obiettivi strategici di lungo periodo, definiti nelle proposte relative alla riforma della Politica Agricola Comune attualmente in discussione: il potenziamento della competitività dell'agricoltura e della redditività delle aziende agricole, la promozione e il trasferimento di conoscenze e dell'innovazione, l'uso efficiente delle risorse in una logica di sviluppo agricolo ecocompatibile.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012)209 final).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE – COM(2012)209 def.;

premessi che:

gli aiuti di Stato costituiscono uno dei principali fattori di distorsione del mercato interno e della concorrenza, in particolare a fronte della crisi economica e finanziaria che ha incentivato gli interventi di alcuni Paesi membri a sostegno dei rispettivi sistemi produttivi;

in base ai dati forniti dalla Commissione europea, il ricorso agli aiuti risulta nettamente superiore, sia in valore assoluto sia in rapporto ai rispettivi PIL, negli Stati che, per le migliori condizioni di finanza pubblica, dispongono di maggiori risorse da erogare, mentre è ridotto nei Paesi che, come l'Italia, attuano rigorose politiche di risanamento;

questa tendenza può contribuire ad aggravare i divari di crescita all'interno dell'Unione europea, penalizzando paradossalmente i sistemi produttivi dei paesi che già registrano peggiori *performances* economiche in ragione del rigore finanziario;

è pertanto pienamente condivisibile l'obiettivo della Commissione di aggiornare il quadro normativo vigente al fine di

orientare, anche alla luce delle scarse risorse a disposizione, gli aiuti di Stato sulle azioni previste dalla Strategia Europa 2020, contribuendo così a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica;

a questo scopo occorre che la disciplina europea consenta il sostegno pubblico alle imprese soltanto ove esso:

sia volto a colmare carenze del mercato ben individuate, integrando ma non sostituendo gli investimenti privati, a conseguire obiettivi di interesse comune europeo;

produca un effetto di incentivazione, stimolano i beneficiari a intraprendere attività che non avrebbero svolto in assenza di aiuti;

abbia i minori effetti distorsivi possibili;

appare altresì necessaria una più puntuale definizione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la semplificazione e razionalizzazione della normativa europea vigente in materia, in modo da consentire alla Commissione di concentrare meglio la propria azione sui casi che hanno la maggiore rilevanza per il mercato interno, demandando maggiori responsabilità alle autorità nazionali;

va sottolineata l'importanza, al fine di assicurare una applicazione più corretta della disciplina in materia da parte dell'Italia, delle disposizioni, di cui al disegno

di legge recante « Norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » (A.C. 2854 e abb.-B), che introducono apposite regole per la notifica e la gestione dei procedimenti in materia di aiuti di Stato;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia adottata una apposita Comunicazione della Commissione per chiarire la definizione di aiuto di Stato fornita dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), stabilendo principi per la valutazione delle reali disfunzioni del mercato, dell'effetto di incentivazione, delle conseguenze negative degli interventi pubblici nonché dell'impatto complessivo degli aiuti;

2) si provveda alla revisione del regolamento (CE) N. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, e del regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008 in modo da:

promuovere la concentrazione delle risorse pubbliche verso obiettivi e settori ad alto potenziale di crescita e occupazione;

permettere alla Commissione di dispensare dall'obbligo di notifica *ex ante*

nuove tipologie di aiuto, quali, in particolare, gli aiuti a favore della cultura, quelli per i danni causati da calamità naturali e quelli a favore di progetti cofinanziati dall'UE;

semplificare le norme e le procedure vigenti, al fine di assicurare una maggiore celerità delle decisioni e di concentrare il controllo *ex ante* della Commissione stessa sui casi con maggiore impatto sul mercato interno demandando l'analisi dei casi a carattere più locale e con scarsi effetti sugli scambi alle autorità nazionali competenti;

3) sia mantenuto l'importo vigente, pari a 200 mila euro in tre anni, per l'erogazione degli aiuti *de minimis* da parte di ciascuna impresa, al fine di evitare che gli Stati membri con maggiori margini di intervento finanziario possano avvantaggiare le proprie imprese beneficiando dell'esenzione dalla notifica per aiuti di ammontare superiore;

4) si provveda, al fine di accrescere la certezza giuridica e la tutela in sede giurisdizionale, a codificare, nei limiti previsti dal Trattato sul funzionamento dell'UE, in appositi regolamenti i regimi di esenzione attualmente contenuti in comunicazioni o altri atti privi di efficacia giuridica vincolante;

e con la seguente osservazione:

a) si valuti, al fine di responsabilizzare gli Stati membri, l'attribuzione alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, sul modello del Regolamento (CE) n. 1/2003, della competenza ad operare la valutazione *ex ante* della conformità dei regimi di aiuto con la disciplina europea.

ALLEGATO 4

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)526 final) – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)527 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la « Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)526 final) » e la « Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)527 final) »;

considerato che:

le proposte di decisione sono volte ad agevolare la gestione dei finanziamenti

dell'Unione europea nel settore dell'immigrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne per quegli Stati membri in situazione di gravi difficoltà, in termini di peggioramento del disavanzo e del debito e minaccia per la crescita economica, che siano già beneficiari di misure di sostegno a livello UE;

le difficoltà di bilancio che hanno investito alcuni Stati membri, anche in conseguenza delle crisi economiche, potrebbe infatti indurli a ridurre l'impegno finanziario previsto nei programmi pluriennali 2007-2013 già presentati nel settore dell'immigrazione e della gestione delle frontiere;

la riduzione dell'impegno finanziario nazionale precluderebbe l'integrale utilizzo da parte dell'Unione europea delle somme già stanziati a titolo di cofinanziamento UE, a valere sui Fondi oggetto delle proposte;

tenuto conto che:

per ovviare a tale situazione, le proposte modificano le decisioni istitutive dei Fondi in questione, affinché il tasso di cofinanziamento dell'Unione europea ap-

plicabile ai programmi, attualmente fissato al 50 per cento, in via generale, e al 75 per cento, in alcuni casi specifici, possa essere maggiorato di 20 punti percentuali per gli Stati membri che beneficino di un meccanismo di sostegno a livello UE;

potranno, in particolare, avvalersi dell'aumento del tasso di cofinanziamento UE gli Stati membri che beneficino di un sostegno finanziario nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), del fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) o di prestiti bilaterali, per i paesi della zona euro, o del meccanismo della bilancia dei pagamenti, per i paesi che non hanno adottato l'euro;

per detti Stati membri, le proposte prevedono inoltre un aumento di 20 punti percentuali per il cofinanziamento UE delle misure di urgenza a valere sul Fondo europeo per i rifugiati, tasso attualmente fissato ad un massimo dell'80 per cento;

non si verificherebbero in ogni caso aggravii a carico del bilancio dell'Unione né alcuna variazione nei programmi annuali degli Stati membri non coinvolti, permettendo invece il pieno utilizzo degli strumenti di finanziamento UE, nel rispetto del principio di solidarietà tra Stati membri;

l'istituzione di un meccanismo di sostegno temporaneo di tale natura a livello UE appare tanto più condivisibile in quanto aumenti del tasso di cofinanziamento per analoghe motivazioni sono già stati previsti per altri strumenti finanziari dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca;

rilevato altresì che:

l'Italia, Stato membro tra i più esposti ai flussi migratori, ha un particolare interesse allo sviluppo di una politica europea comune in materia di asilo, sostegno all'immigrazione legale, contrasto all'immigrazione clandestina, controllo delle frontiere estere, basata su una gestione efficace dei finanziamenti dell'Unione;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.